

## CAPITOLATO GENERALE

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata, compresa la gestione di tecnologie di sicurezza tese al controllo degli accessi presso il deposito ATP a mezzo videosorveglianza, l'attività di pronto intervento sui veicoli ATP con l'ausilio di autopattuglie radiocollegate, nonché la gestione dell'attività amministrativa connesse al servizio di rimozione dei veicoli.

Tutte le predette attività sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale.

### Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per il biennio ammonta ad € 460.000,00 (euro quattrocentosessantamila/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.048,00 (euro duemilaquarantaotto/00) non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'espletamento del servizio, articolato nelle sue varie prestazioni come meglio specificate nel Capitolato Speciale e nelle proposte migliorative del Progetto Tecnico, nonché delle spese necessarie per l'eventuale fornitura, predisposizione e gestione di ulteriori tecnologie di sicurezza le quali, a conclusione dell'appalto, resteranno di proprietà dell'ATP.

ATP si riserva, nel corso di esecuzione del contratto, la facoltà di aumentare o di ridurre, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, i servizi oggetto di appalto, in ragione delle reali necessità; in tal caso il contraente è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni nel rispetto dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

### Art. 3 - DURATA

La durata dell'appalto è fissata in 2 anni.

### Art. 4 - RINNOVO - PROROGA

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per un altro anno in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice – fino ad un massimo di mesi 4. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### Art. 5 - SCIOPERI E INTERRUZIONI

Ai sensi del D.M. 154/2009 la ditta dovrà garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

In caso di sciopero o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione, almeno due giorni prima, al responsabile dell'esecuzione del contratto, garantendo, comunque, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi; ATP tratterà il numero di ore e/o giornate non prestate, decurtando il relativo importo dal canone mensile previsto.

### Art. 6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al presente appalto.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
2. reperibilità per coordinare gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio. In particolare il suddetto Responsabile avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che

dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate oltre che accertare gli eventuali danni.

L'ATP si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'ATP dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Responsabile dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'ATP si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio e senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni.

#### **Art. 7 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI**

Le imprese concorrenti, in persona del titolare o legale rappresentante o suo incaricato munito di delega, possono effettuare, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi che riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi d'offerta.

Le imprese concorrenti potranno altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Sopralluoghi ed informazioni dovranno pertanto permettere alle imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'impresa aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza dei dati indicati negli atti di gara per richiedere, durante od al termine del servizio, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

#### **Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare e si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto;
- apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori utilizzati per eseguire l'appalto hanno i requisiti di legge previsti;
- copia dell'autorizzazione di Guardia Particolare Giurata.

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto deve:

- a) possedere le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi;
- b) possedere l'attestato di idoneità tecnica in materia di prevenzione, intervento antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed essere in possesso delle normali conoscenze per l'utilizzo dei sistemi informatici presenti nella postazione presidiata;
- c) intervenire alle segnalazioni di allarme provenienti dagli impianti di rilevazioni incendi, allo scopo di identificare le aree interessate o, in caso di falsi allarmi, intervenire sulle centraline per tacitare sirene e ripristinare gli impianti;
- d) essere accettato dall'ATP, la quale ha la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito;
- e) essere informato dei rischi legati allo svolgimento dell'attività, come previsto dal D.Lgs. 81/08, questa informazione verrà completata, per quanto di competenza dell'ATP, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto;
- f) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'ATP e rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2018) e delle ulteriori specifiche disposizioni impartite;
- g) tenere sempre un comportamento decoroso, irreprensibile e riservato, garantendo la massima disponibilità alla collaborazione nei confronti dei dipendenti dell'ATP e degli utenti esterni, atto a non ostacolare l'andamento regolare dell'attività aziendale.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

- a) quando è in servizio indossi la divisa;
- b) sia sempre munito di documento di riconoscimento valido ammesso dalla legge, nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'ATP;
- c) tenga sempre un contegno corretto e rispetti il divieto di fumare durante l'attività lavorativa;

- d) segnali al rappresentante designato dall'ATP qualsiasi avaria, mancanza e/o altra anomalia che rilevasse nel materiale rotabile, negli impianti, nei beni immobili e mobili;
- e) sia dotato dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in relazione alle attività svolte e si attenga alle disposizioni impartite mediante cartellonistica e le indicazioni contenute nel documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08.

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo all'ATP anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- b) chiedere compensi o regalie;
- c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;
- d) prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'ATP;
- e) usare gli apparecchi sonori e gli apparecchi radio installati sugli autobus;
- f) usare telefoni, personal computer, macchine elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici, lavagne luminose, ecc. di proprietà dell'ATP se non per motivi strettamente collegati a ragioni di servizio, aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, prendere visione di pratiche e documenti;
- g) sostare o circolare all'interno del deposito fuori dall'orario di servizio.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

A) L'Appaltatore dovrà:

1. sostenere tutte le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'appalto intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto;
3. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
4. sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. I suddetti oneri si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ATP, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea;
5. sostenere tutte le spese inerenti la gestione dell'appalto ed i costi per l'eventuale fornitura delle tecnologie di sicurezza, per il controllo degli accessi presso la sede ATP, offerti in sede di gara.

B) L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a:

1. eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto;
2. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del presente appalto;
3. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
4. avvalersi di GPG in possesso della relativa qualifica, secondo quanto stabilito dal testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e dotare il personale di uniformi approvate dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con le Centrali Operative;
5. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ATP (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ATP;
6. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone ed assicurare l'intervento delle autopattuglie ove necessario;
7. assicurare una scrupolosa osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
8. sostituire, a seguito di richiesta insindacabile dell'ATP, il personale che abbia dato motivi di lagnanza e insoddisfazione nell'esecuzione del servizio, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;

9. comunicare tempestivamente al responsabile dell'esecuzione del contratto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
10. consentire all'ATP di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. ad utilizzare per l'espletamento del servizio, un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a suo carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni inerenti la sicurezza nonché delle procedure di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare all'ATP gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto di competenza dell'Azienda, nonché evidenziare le anomalie su impianti, macchinari, attrezzi e quant'altro di proprietà dell'ATP, che possano compromettere la sicurezza di persone o cose.

In presenza di dette anomalie, il personale dell'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione non di competenza che possa esporlo a rischi di qualsiasi genere. Sarà cura dell'ATP intervenire prontamente per la risoluzione degli inconvenienti indicati.

Valutate le caratteristiche del servizio, si ritiene che le possibili situazioni di interferenza siano riconducibili al servizio, in quanto parzialmente compresenti con le normali attività lavorative e con altre attività appaltate a soggetti terzi rispetto all'ATP (esempi: imprese che svolgono servizi di pulizia e di manutenzione).

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento come misure a carattere organizzativo e gestionale da effettuarsi periodicamente, in particolare in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che verranno attivate dall'ATP.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve contattare il Servizio di prevenzione e protezione dell'ATP per la convocazione di una riunione preventiva con la funzione di reciproca informazione (sui rischi derivanti dall'attività da svolgere da parte dell'Appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Appaltatore è destinato ad operare) e di coordinamento in materia di sicurezza, in particolare per regolamentare l'accesso del personale dell'Appaltatore alle zone a rischio specifico. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del contratto.

#### **Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai CCNL di riferimento in vigore alla data di scadenza dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il sindacato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile verso l'ATP dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'ATP.

Per quanto concerne l'impegno ad assorbire il personale attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nell'All. C) - Criteri di valutazione.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08:

- ATP redige la I<sup>a</sup> versione del DUVRI relativo alla prestazione oggetto di appalto;
- successivamente il Committente e l'Appaltatore redigeranno una II<sup>a</sup> versione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. L'Aggiudicatario potrà effettuare ulteriori sopralluoghi con i Responsabili del settore competente

per la sicurezza individuati da ATP e dovrà consegnare il POS/DVR opportunamente integrato con le indicazioni relative alle attrezzature e apparecchiature utilizzate.

Prima dell'avvio delle attività dovranno essere espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti, al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza dai rischi di interferenza, da attuare per quanto di competenza.

Detto Documento Unico potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto che dovessero intervenire in corso d'opera.

#### **Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI**

L'ATP non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Quando si verifichi un danno e, avuto riguardo alle circostanze di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura delle prestazioni ed all'ambiente in cui si esegue il servizio, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento, prescritto dal contratto o richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento e ad evitare o limitare il danno, oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose dell'ATP od a terzi (comprese le cose di terzi presenti nelle aree ATP a qualsiasi titolo), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'ATP da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni, da presentare entro cinque giorni dalla contestazione, non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'ATP si farà carico della riparazione rivalendosi sulla copertura assicurativa di seguito indicata, e potrà irrogare altresì una penale pari al 10% dell'ammontare della spesa sostenuta, fatto salvo il maggior danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto competente alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

A garanzia delle responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà rilasciare per tutta la durata dell'appalto le polizze assicurative previste dal D.M. 269/2010, beneficiario ATP.

#### **Art. 13 - PENALI**

Nel caso che l'Appaltatore durante il corso di validità del contratto sospenda per un qualsiasi tempo il servizio assunto o non l'esegua in modo regolare e completo, l'ATP può provvedervi come crede più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore a carico del quale restano tutte le maggiori spese derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l'ATP sia costretta a adottare di conseguenza.

Tutto ciò premesso ATP si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nell'avvio del servizio: l'ATP applicherà € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10; decorso tale periodo l'ATP avrà la facoltà di risolvere automaticamente il rapporto contrattuale;
- mancata esecuzione o incompleto svolgimento del servizio rispetto agli obblighi contrattuali assunti, l'ATP applicherà, sulla base della gravità dell'inadempienza e a suo insindacabile giudizio, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.500,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Speciale: l'ATP applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale pari a € 500,00 per ciascun ritardo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza: l'ATP applicherà una penale pari a € 500,00;
- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'ATP applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni e/o mancanze arretrate;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non assunto regolarmente, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di € 2.000,00 per ogni persona non in regola; alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigore dell'appalto, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà triplicata e contestualmente si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'ATP potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta dell'ATP alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'ATP si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Atteso che ATP è un'impresa pubblica che svolge una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del Codice appalti, ad essa si applicano le norme dettate per i settori speciali; non trova pertanto applicazione l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione inoltrata a mezzo PEC.

Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'ATP, qualora non riceva giustificazioni ovvero le stesse non siano ritenute valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 13, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'ATP ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto o loro delegati riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 17;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, le coperture assicurative di cui al successivo art. 18;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione del presente appalto;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'ATP dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 C.C.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione l'ATP provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sia sul deposito cauzionale che sulla ritenuta in garanzia per i danni subiti; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta comunque salva la facoltà di ATP di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'ATP**

Oltre che nei casi sopra indicati, il contratto d'appalto può essere risolto dall'ATP in tutto o in parte per cause ad essa non imputabili, senza che l'aggiudicatario possa pretendere il risarcimento di alcun danno.

#### **Art. 16 - RECESSO**

L'ATP si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, C.C., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'ATP resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione a servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, l'Appaltatore deve costituire, come indicato nel disciplinare di gara, deposito cauzionale definitivo costituito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva dovrà essere mantenuta fissa nell'ammontare fino alla scadenza; essa pertanto va reintegrata ogni qualvolta l'ATP operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'ATP ha la facoltà di risolvere il contratto come previsto all'art. 14.

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

La polizza fidejussoria o fidejussione dovrà prevedere inoltre che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere fra il garante e l'ATP, sarà esclusivamente quello di Sassari.

#### **Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare, nel rispetto del DM 269/2010, apposita polizza RCT e RCC aventi i massimali minimi basati sull'ambito territoriale in cui opera; è fatto obbligo altresì stipulare la polizza infortuni prevista dal CCNL di categoria delle GPG.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

L'ATP, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza, fino a concorrenza del danno da essa subito. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'ATP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa incendio compreso alle cose di proprietà dell'ATP e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

Per tutta la durata del servizio l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale per l'ATP e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.

#### **Art. 19 - DIVIETO SUBAPPALTO, CESSIONE O SUBENTRO**

All'appaltatore è fatto divieto di subappaltare o cedere in tutto o in parte il contratto o i servizi a lui affidati con il presente appalto fatto salvo quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione in tronco del contratto per colpa dell'Appaltatore il quale sarà tenuto al risarcimento di ogni danno e spesa sostenute dall'ATP.

#### **Art. 20 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE**

L'ATP ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'ATP può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

L'Appaltatore è tenuto, se richiesto, a collaborare ai predetti accertamenti, senza far alcuna opposizione od ostruzionismo, ad esibire, su semplice invito, le giornaliere, i piani di lavoro, le scritture contabili e gli altri documenti che gli venissero richiesti.

Qualora l'ATP rilevi, o l'Ispettorato del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnali, l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere, potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell'Appaltatore - ivi compresa eventualmente la risoluzione in tronco del contratto di appalto prevista all'art. 14, potrà procedere a trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, l'ATP dopo aver diffidato l'Appaltatore a dimostrare entro il termine stabilito nella stessa diffida, di aver adempiuto al pagamento delle mercedi dovute, può corrispondere in tutto o in parte, ai lavoratori impiegati nell'appalto, il corrispettivo giornaliero costituito dalla paga base e da ogni altra indennità giornaliera fissa sicuramente spettante ai lavoratori medesimi per il periodo cui si riferiscono le inadempienze.

A tale scopo l'Appaltatore è obbligato a fornire i dati e i documenti relativi e tutte le altre indicazioni che l'ATP ritenesse opportuno richiederli.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse al suindicato obbligo, l'ATP non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori in cui dovesse incorrere per la corresponsione delle mercedi ai lavoratori.

Le somme pagate dall'ATP per il suddetto titolo, fino a concorrenza dei crediti spettanti ai lavoratori, non potranno superare i crediti disponibili all'atto del pagamento e saranno recuperate sul corrispettivo di appalto.

La facoltà dell'ATP prevista dai precedenti commi s'intende permanga anche dopo la cessazione delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilità dei relativi crediti.

Per le predette trattenute, come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né avrà diritto, in nessun caso, a corresponsione di interessi o a risarcimento danni a carico dell'ATP.

#### **Art. 21 - FINANZIAMENTO - COMPENSI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Il servizio è autofinanziato.

L'ATP provvederà a liquidare i compensi, compatibilmente con le esigenze contabili, entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla ditta aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'aggiudicataria assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ATP, sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuerà, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la ritenuta dello 0,50% la quale sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo che la stazione appaltante ha verificato la conformità della prestazione e previa acquisizione del DURC.

Il corrispettivo dovuto dall'ATP verrà corrisposto a seguito delle fatture emesse a cadenza mensile per le prestazioni effettivamente eseguite.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, l'ATP accerterà nei modi stabiliti dalla legge, che il beneficiario non risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, tratterà le somme dovute e procederà a segnalare il fatto alla Agenzia delle Entrate competente per la riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L'Appaltatore non potrà, in caso di ritardo nei pagamenti, sospendere l'esecuzione del servizio.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà dell'ATP di avvalersi della disposizione di cui al precedente "Art. 14 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione contratto".

La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ATP è tenuta all'applicazione dello "Split Payment" e pertanto le fatture emesse dovranno recare la dicitura "Scissione dei pagamenti – I.V.A. da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72".

#### **Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO CONTRATTUALE**

Il prezzo indicato in sede di offerta, comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la prestazione del servizio così come dettagliatamente definito negli atti di gara è da ritenersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 23 - PREZZO E CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) ed il richiamo dell'art. 1 comma 511, della L. 208/2015 in esso contenuto, in particolare:

- sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore del servizio, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'impresa o la Committente hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, avendo cura di allegare all'apposita istanza, la documentazione a comprova dell'effettiva variazione del prezzo (dichiarazione fornitori o altri idonei mezzi di prova). In tal caso il RUP effettuerà un'apposita verifica volta ad accertare le intervenute variazioni dei prezzi per le determinazioni del caso. L'istruttoria potrà tener conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'impresa la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato; in caso di accoglimento delle richieste lo stesso determinerà l'importo della compensazione riconosciuta.

#### **Art. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE - SPESE**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, bollo, registrazione, garanzie accessorie, imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti al servizio; saranno a carico dell'aggiudicataria inoltre le spese per le pubblicazioni obbligatorie, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.M. 02.12.2016.

#### **Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, Foro competente è quello di Sassari.

#### **Art. 26 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, nel D.Lgs. n. 81/2008 ed alla normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.

#### **Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). Il Trattamento e l'utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto e saranno oggetto di un apposito atto di nomina che diventerà parte integrale e sostanziale del contratto stesso.

L'Appaltatore, in caso di aggiudicazione della gara, sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). L'obbligatoria accettazione di tale nomina impegnerà l'aggiudicatario al rispetto degli obblighi previsti dall'incarico e alla comunicazione dei nominativi dei soggetti responsabili a cui intende affidare il Trattamento dei Dati Personali di cui è Titolare ATP S.p.A.

L'Appaltatore dovrà garantire il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. In tal caso, l'aggiudicatario si impegnerà:

1. a garantire e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;



**AZIENDA  
TRASPORTI  
PUBBLICI**

2. ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei dati personali (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con ATP S.p.A. affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

#### **Art. 28 - CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE**

L'impresa accetta e si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di ATP pubblicati nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito aziendale [www.atpsassari.it](http://www.atpsassari.it) di cui dichiara di avere preso visione e avere piena conoscenza.